

(N. 2152)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DERIU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1983

Norma integrativa dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, in materia di ricorsi per invalidità

**ONOREVOLI SENATORI.** — Attualmente i comitati provinciali dell'INPS non prevedono fra i propri componenti un medico, nonostante essi decidano sui ricorsi per invalidità, accogliendo o respingendo le domande senza tenere nel debito conto i risultati delle indagini medico-legali.

Questo, oltre ad essere poco comprensibile, produce ingiustizia nei confronti dell'assicurato sia quando ha diritto alla pensione sia quando non ne ha diritto.

La presenza, pertanto, di un membro medico-specialista in medicina del lavoro, o, in difetto, in possesso di titolo equipollente,

designato dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro, ha lo scopo di ricondurre nella legalità e nei giusti binari il delicato problema.

Le decisioni dei comitati provinciali, avvalorate dal competente parere e dal voto dello specialista, risulterebbero viepiù in armonia con la nuova normativa sulla invalidità pensionistica e diverrebbero più facilmente sostenibili in sede di contenzioso giudiziario, che tanto pesa sulle finanze dell'INPS.

A tale scopo si presenta l'unito disegno di legge, che si spera venga approvato sollecitamente.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo il numero 6), è inserito il seguente:

« 6-bis) un medico specialista in medicina del lavoro o, in difetto, in possesso di titolo equipollente, designato dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione; ».